

## **Antiriciclaggio: segnalazione di operazioni irregolari o sospette**

### **La nuova filosofia regolamentare in materia di antiriciclaggio, concepita con l'obiettivo di valorizzare la capacità di autodiagnosi della singola impresa, si riconosce in una recente decisione della Suprema Corte.**

Il tribunale di Salerno accoglieva l'opposizione presentata dal cassiere di un istituto bancario avverso l'ordinanza d'ingiunzione del ministero del Tesoro per violazione dell'art. 5 legge 5 luglio 1991, n. 197 per l'omessa comunicazione di operazioni bancarie per un importo di tre miliardi di lire. Il tribunale concludeva che l'obbligo di comunicazione gravava esclusivamente sull'istituto di credito e non sul dipendente. Il ministero dell'Economia e delle Finanze presentava ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, legge n. 197/1991 e vizio di motivazione e deducendo che il funzionario opponente fosse responsabile dell'omessa segnalazione di operazioni vietate, in forza del disposto dell'art. 5, comma 2, il quale prevede che i funzionari delle pubbliche amministrazioni e gli intermediari di cui all'art. 4 della normativa sono destinatari dell'obbligo per le infrazioni di cui abbiano notizia in relazione ai compiti di servizio (cfr. il box leggi riportato a pag. 47). La Sez. II civ. della Corte di Cassazione, di converso, confermava la decisione del tribunale di Salerno, in quanto il dettato letterale della legge imponeva gli obblighi su richiamati in capo ai soli funzionari della pubblica amministrazione e ai pubblici ufficiali, ma non ai funzionari dipendenti dell'intermediario finanziario, che veniva chiamato ad osservare la norma in quanto entità, impersonalmente. Nel motivare la decisione, la Suprema Corte proseguiva richiamando il diverso e più grave caso della responsabilità per omessa segnalazione di operazione sospetta, che nella volontà del legislatore ricade anche in capo al responsabile della dipendenza, dell'agenzia o del punto operativo della banca presso la quale è instaurato il rapporto o che ha avuto la gestione effettiva del cliente.

Pertanto - conclude la Sez. II civ. -, qualora il legislatore avesse voluto richiedere lo stesso comportamento doveroso anche per le violazioni ex art. 5 ai singoli dipendenti della banca, lo avrebbe fatto espressamente, come nella fattispecie richiamata.

#### **NOTA BENE**

L'adozione dei presidi antiriciclaggio appare, se adeguatamente implementata, esaustiva anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

#### **GIURISPRUDENZA**

**Banche - Obbligo di segnalazione di operazioni irregolari e sospette** - La S.C. ha distinto tra le operazioni bancarie irregolari, in cui l'obbligo di segnalazione grava solo sulla banca e non anche sul funzionario, e il diverso regime relativo alle operazioni sospette (antiriciclaggio), in cui il legislatore ha inteso impegnare il funzionario dipendente dell'istituto di credito o dell'intermediario a un'attività di collaborazione nella segnalazione (Cass., Sez. II, 14 ottobre 2008, n. 25134).

### **Il parere reso dal comitato antiriciclaggio in data 15 marzo 2005, n. 97**

Ad un'attenta analisi, del resto, le argomentazioni del ministero dell'Economia e delle Finanze, all'apparenza, sembrerebbero ultronee anche rispetto ad un parere dello stesso comitato antiriciclaggio, il quale opera all'interno della direzione V del dipartimento del Tesoro, ed è presieduto dal dirigente generale della direzione oltre ad essere composto da rappresentanti del ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia, dell'Unità di informazione finanziaria

e della Guardia di Finanza. Il comitato, proprio nel chiarire le responsabilità del soggetto obbligato, sembrerebbe trarre le conclusioni (poi traslate in sede di giudizio anche sulle comunicazioni ex artt. 1 e 5), solo in merito alle segnalazioni di operazioni sospette ex art. 3. Verosimilmente, ove il comitato avesse ritenuto assimilabili le due fattispecie, sarebbe potuto intervenire in merito nel rispetto di almeno due delle sue funzioni principali:

- risolvere le problematiche conseguenti all'applicazione della normativa, nonchè eventuali questioni di carattere generale riscontrate sul piano operativo;
- formulare, anche in seguito alla conoscenza di problematiche in sede di applicazione della legge, proposte di modifica o integrazione delle norme in vigore nonché di emissione di nuove norme.

Cosa che, di fatto, non é avvenuta.

### **Soggetti obbligati a seguire le procedure per la segnalazione di operazioni sospette**

Ma la sentenza - nell'evidenziare che «il cassiere si era difeso dando atto di avere sempre regolarmente compilato un registro interno ad uso della banca, finalizzato ad annotare le operazioni oltre i venti milioni di lire all'evidente scopo di consentire agli amministratori di adempiere all'obbligo che il tenore letterale della norma pone a carico dell'istituto» - richiama anche un altro aspetto fondamentale che prescinde dai riferimenti alla normativa e fa rinvio ad un più ampio principio, già previsto dal decalogo della Banca d'Italia (e ora espressamente richiamato nell'art. 7 D.Lgs. n. 231/2007) : « l'obbligo, degli intermediari, di adottare dei moduli organizzativi e delle procedure sulle segnalazioni di operazioni sospette, atte a strutturare funzioni e responsabilità nell'ambito dei controlli di primo e di secondo livello».

#### **NOTA BENE**

L'Abi si sofferma sull'articolazione del sistema dei controlli interni con regole e protocolli aziendali posti in essere in osservanza della copiosa normativa antiriciclaggio.

Nel caso di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'art. 3 legge n. 197/1991, la responsabilità in capo ai singoli operatori dell'intermediario è bipartita tra il soggetto che ha operato/gestito il rapporto con il cliente oggetto di segnalazione e il responsabile antiriciclaggio. Solo in questo specifico caso, proprio nel parere sopra richiamato, il comitato antiriciclaggio stabilisce che, qualora il responsabile aziendale non riceva notizia della segnalazione, non potrà essere chiamato a rispondere per la sua omissione per la sola ragione di essere titolare di una responsabilità aziendale. Questo apparirebbe essere l'unico caso in cui il singolo funzionario dipendente dall'intermediario viene ad assumere una responsabilità diretta per aver interrotto la filiera decisionale sottostante al processo di segnalazione dell'operazione sospetta, ossia nel momento in cui impedisce, con la propria omissione, l'avvio dell' iter che, secondo la propria organizzazione interna, consentirebbe all'intermediario di effettuare la segnalazione. Segnalazione che, si ricorda, deve comunque avvenire da parte del responsabile aziendale antiriciclaggio e non da parte del dipendente di primo livello, che vi avrebbe dovuto comunque dare inizio. Ma anche in

questa più grave ipotesi, in cui si potrebbe essere in presenza del presunto reato di riciclaggio, l'intermediario verrà chiamato in solido con il dipendente responsabile per l'omessa segnalazione.

**NOTA BENE**

Il legislatore individua gli operatori bancari come potenziali collaboratori dell'autorità giudiziaria nella prevenzione dei reati di riciclaggio.

Differentemente, nel caso di violazioni ex art. 5, la Sez. II civile della Suprema Corte, oltre a richiamare il dettato della legge, che espressamente stabilisce l'obbligo di comunicazione in capo all'intermediario in forma impersonale, evidenzia che con il riconoscere a carico dei singoli dipendenti dell'istituto creditizio il suddetto obbligo, quindi imponendo agli stessi di effettuare la comunicazione direttamente al ministero dell'Economia e delle Finanze, si raggiungerebbe l'opposto risultato di deresponsabilizzare l'intermediario finanziario. Deresponsabilizzazione che non verrebbe verosimilmente scongiurata grazie alla responsabilità solidale con il dipendente, comunque prevista dalla legge. L'adozione dei presidi antiriciclaggio appare, se adeguatamente implementata, esaustiva anche ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

**La responsabilità amministrativa della banca come impresa**

Le considerazioni della Sez. II civ. della Corte di Cassazione costituiscono spunto per ulteriori riflessioni, anche se di diversa e più ampia portata, in materia di responsabilità amministrativa della banca come impresa. Sottolinea infatti al riguardo l'Associazione bancaria italiana che il sistema introdotto con il decreto 231/2001 è in linea - costituendone anche una anticipazione - con la tendenza della nuova normativa antiriciclaggio introdotta dal D.Lgs. n. 231/2007. Secondo l'Associazione bancaria italiana, il modello organizzativo 231 - la cui adozione è una facoltà e non un obbligo per gli enti - si inserisce, infatti, perfettamente nella filosofia regolamentare, che intende valorizzare la capacità di autodiagnosi della singola impresa e la sua capacità di creare regole efficienti e specifiche per la prevenzione del rischio; valorizzazione che si traduce nella possibilità che l'ente possa andare esente da responsabilità.

**GIURISPRUDENZA**

Ci si interroga sulla sussistenza, o meno, della responsabilità diretta dei dipendenti di un istituto creditizio nei confronti del ministero dell'Economia e delle Finanze, per omessa comunicazione di violazioni sulla limitazione dell'uso del contante e di titoli al portatore, quale disciplinata dall'art. 1 legge 5 luglio 1991, n. 197. Un'interessante sentenza, nell'applicare la normativa del 1991, utilizza nelle motivazioni argomentazioni che anticipano la ratio della recente legge antiriciclaggio e delle nuove istruzioni dell'Abi sull'art. 25 octies D.Lgs. n. 231/2001 (**Cass., Sez. II, 14 ottobre 2008, n. 25134**).

#### **LEGGI**

##### **Legge 5 luglio 1991, n. 197: art. 1 - Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore**

**1.** E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a venti milioni di lire. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'art. 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1 bis e 1 ter.

Non va tuttavia trascurato che, pur in presenza delle differenze sopra richiamate, tra le due normative esiste un importante punto di contatto e coordinamento, rappresentato dall'art. 52 D.Lgs. n. 231/2007, che attribuisce all'organismo di vigilanza di istituti bancari l'obbligo di verificare sia l'aggiornamento del modello 231/2001 (ove adottato) con il nuovo reato di riciclaggio (art. 25-octies), sia l'osservanza da parte dell'ente della normativa antiriciclaggio di cui è destinatario. A tal proposito, sostiene infatti l'Abi: «con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25-octies, l'osservazione della prassi maturata nel sistema bancario, nell'osservanza della normativa generale e di settore, fa emergere un grado di attenzione all'istanza preventiva già oggi molto alto. Si intende dire che - in via generale - l'articolazione del sistema dei controlli interni unitamente alle regole e protocolli aziendali posti in essere in osservanza della copiosa normativa antiriciclaggio risultano essere - ove effettivamente attuati e correttamente articolati - esaustivi». E continua ancora l'Abi: «Proprio l'esistenza di presidi, funzioni e controlli che a vario titolo e livello agiscono nella logica della prevenzione rendono indispensabile un approccio trasversale e al contempo unitario». In conclusione, emerge con chiarezza che: «Il sistema di illeciti delineato dagli artt. 55 e segg. del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di omessa adeguata verifica della clientela, omessa registrazione, omessa comunicazione e omessa segnalazione delle operazioni sospette (e la disciplina sostanziale che essi presuppongono) appare proprio indice della volontà legislativa di individuare gli operatori bancari come potenziali collaboratori dell'autorità giudiziaria nella prevenzione dei reati di riciclaggio, piuttosto che possibili soggetti attivi degli stessi».

### **LEGGI**

#### **Legge 5 luglio 1991, n. 19: art. 5 - Sanzioni, procedure, controlli**

- 1.** Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'art. 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo traferito.
- 2.** I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 2 bis, ne riferiscono entro trenta giorni al ministro del Tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.
- 3.** La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione.
  - 4.** L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art. 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a cinquanta milioni di lire.
  - 5.** Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'art. 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione.

### **In conclusione**

Sembrerebbe dunque del tutto avulso da un tale approccio il voler trasferire, in alternativa, ai singoli dipendenti dell'intermediario tale fondamentale ruolo.

---

(1) D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, Attuazione della direttiva 2006/46/Ce che modifica le direttive 78/660/Cee, 83/349/Cee, 86/635/Cee e 91/674/Cee, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, in G.U. 6 novembre 2008, n. 260.

